



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 20 ottobre 2005

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 20 ottobre 2005 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 9

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. VERONA** avverso l'ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Ternana del 9/10/05 – C.U. 108 dell'11/10/05).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Verona l'ammenda di € 15.000,00, con diffida, *“per avere suoi sostenitori intonato da una curva ripetuti cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che giocava il pallone, specialmente nel corso del primo tempo. Sanzione determinata, quanto ad entità ed irrogazione della diffida, per effetto della recidiva specifica in comportamenti razzisti dei sostenitori già sanzionati recentemente (C.U. n. 61 del 12 settembre 2005). Sanzione attenuata in considerazione delle iniziative assunte dalla società per prevenire le condotte razziste e segnatamente per il fattivo intervento nel corso della gara con la diffusione ripetuta a mezzo altoparlante di invito ai tifosi affinché desistessero da simili comportamenti: invito accompagnato da applausi di approvazione da parte di altri sostenitori della squadra”*, ha proposto reclamo la

stessa Società, chiedendo in via principale, la revoca dell'ammenda e della diffida, ed in via subordinata, la revoca della diffida e la riduzione dell'ammenda. In via istruttoria chiedeva un supplemento di indagini da espletarsi sia nei confronti dell'arbitro, sia del collaboratore dell'Ufficio Indagini.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, le dissociazioni del pubblico veronese dai "buuu" indirizzati al giocatore di colore della Ternana, tramite fischi ed applausi, di cui ampio risalto sarebbe stato dato dalla stampa locale, e di cui, invece, non vi sarebbe traccia nel referto dell'arbitro. A ben vedere, infatti, la condotta censurata sarebbe cessata non solo per il fattivo intervento della società a mezzo degli inviti a desistere inoltrati con l'altoparlante, ma anche a seguito degli applausi del pubblico, di cui tuttavia il Giudice Sportivo nel suo provvedimento non avrebbe tenuto conto.

La Soc. Verona afferma inoltre che i "buuu" avrebbero accompagnato anche le gesta del portiere della Ternana, "bianco ed italiano"; e che tali cori, sia quelli nei confronti del calciatore di colore che di quello "bianco", avrebbero il contenuto di scherno nei confronti dei calciatori avversari.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni e nelle richieste istruttorie già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore, ed interpellato telefonicamente il direttore di gara, ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Verona intonavano reiteratamente, nel corso del primo tempo della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che questi veniva in possesso del pallone.

Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua sistematicità (i cori sono stati intonati ogni volta in cui il calciatore avversario di colore, bersaglio degli stessi, veniva in possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione razziale.

Ai fini della quantificazione della sanzione, questa Commissione ritiene di dover tener conto, da un lato, del fatto che la Società reclamante è già stata sanzionata un'altra volta nel corso della presente stagione sportiva (cfr. C.U. n. 61 del 12 settembre 2005), per analoghi episodi posti in essere dai propri tifosi, dall'altro, che (come riferito dal collaboratore dell'Ufficio Indagini e precisato dall'arbitro nell'odierno interpello), in concomitanza ai cori suddetti altra parte della tifoseria locale manifestava presumibilmente il proprio dissenso con bordate di fischi, non tali peraltro da annullare la condotta di discriminazione razziale. Pertanto, mentre non può essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 10, n. 2, comma 2 C.G.S; deve però ritenersi attenuata la responsabilità della Società ai sensi del comma 3 della stessa norma, dovendosi tener conto anche del fatto che (come riferito dal collaboratore dell'Ufficio Indagini), in occasione della ripetizione dell'annuncio antiviolenza, molti settori del pubblico hanno ulteriormente manifestato la propria dissociazione dai cori antiregolamentari con ripetuti applausi.

Alla stregua di tali considerazioni appare equa l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria come quantificata dal Giudice Sportivo, con esclusione della diffida.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione in parziale accoglimento del reclamo, delibera di irrogare alla Soc. Verona la sanzione di €15.000,00 di ammenda.

## **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Jorge Francioso Palacios VARGAS – Calciatore Soc. Livorno**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. LIVORNO**: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Fiorentina-Livorno del 2/10/05).

### **Il procedimento**

Con atto datato 6 ottobre 2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Jorge Francioso Palacios Vargas, tesserato per la Soc. Livorno, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., per il comportamento tenuto nei confronti di un avversario durante la gara Fiorentina-Livorno del 2 ottobre 2005, nonché la Soc. Livorno ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Condotte rilevate dall'Ufficio Indagine della F.I.G.C.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, come l'ordinamento sportivo della F.I.G.C. abbia inteso riconoscere al direttore di gara ed ai suoi assistenti una competenza (*giurisdizione*) esclusiva in materia di fatti di gara (insindacabilmente valutati dallo stesso durante la gara), successivamente valutati dal Giudice Sportivo per l'applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari. L'unica eccezione a tale principio è rappresentata dall'art. 31 C.G.S., il quale prevede alcune ipotesi tipiche e tassative in presenza delle quali il Giudice Sportivo può altresì "accertare" i fatti di gara.

Essendo il direttore di gara e, se soddisfatte le condizioni poste dall'art. 31, il Giudice Sportivo gli unici organi deputati e competenti a sindacare fatti avvenuti in campo, eventuali ulteriori condotte antiregolamentari poste in essere durante una gara sono da considerarsi – a detta della difesa dei deferiti - inappellabili ed insindacabili.

Per questi motivi, i deferiti sostengono che l'incolpazione è inammissibile e la Commissione Disciplinare adita incompetente, avendo la Procura – così procedendo – eliminato un grado di giudizio e violato il diritto di difesa.

Nel merito, i deferiti sostengono che il comportamento del Vargas non sarebbe disciplinarmente rilevante, non avendo lo sputo raggiunto l'avversario (il calciatore Brocchi) e non avendo la Procura dimostrato che tale sputo fosse comunque intenzionalmente diretto a Brocchi.

Chiede pertanto alla Commissione, in via preliminare di rito, di dichiarare il deferimento di cui in oggetto nullo e/o inammissibile e/o invalido e, nel merito, di prosciogliere i deferiti da ogni addebito.

All'odierna riunione, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale concludeva chiedendo l'affermazione di responsabilità del Vargas e della Soc. Livorno e l'applicazione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il Vargas e la sanzione di €2.000 di ammenda per la Soc. Livorno.

E' comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamando le conclusioni ivi formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione ritiene che il deferimento sia inammissibile.

La condotta antiregolamentare (sputo) addebitata al Vargas, costituisce, infatti, una “condotta violenta” in base alla regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Le condotte violente, così come quelle gravemente antisportive, commesse durante lo svolgimento di una gara, non viste dall’arbitro e non refertate dai suoi assistenti né dai collaboratori dell’Ufficio Indagini, devono essere valutate e sanzionate esclusivamente nell’ambito della procedura speciale dettata dall’art. 31 comma a3) C.G.S.

Tale norma richiede la segnalazione riservata del Procuratore Federale al Giudice Sportivo “entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara”, termine posto a pena di inammissibilità.

Si tratta di una previsione procedurale di natura speciale ed esclusiva, rispondente ad evidenti esigenze di tempestività ed immediatezza nell’intervento sanzionatorio in ordine a tale particolare categoria di condotte, che preclude il ricorso a procedure alternative, quali l’ordinario accertamento tramite l’Ufficio Indagini ed il consequenziale deferimento da parte del Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare. Poiché nel caso di specie, la Commissione è stata investita della cognizione del caso con una procedura del tutto estranea alla disciplina dettata dall’art. 31 per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva (tassativamente elencati), non può che dichiararsi l’inammissibilità del deferimento.

Ciò rende ultroneo ogni approfondimento sulle varie tematiche in fatto ed in diritto sollevate dalle parti.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile – per inosservanza delle norme procedurali di cui all’art. 31 C.G.S. - il deferimento di Jorge Francioso Palacios Vargas.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 OTTOBRE 2005

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*